

L'Annale 1928 della Vita Giudiziaria Italiana

DISCORSO

DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE DEL REGNO

GIOVANNI APPIANI

pronunziato nella inaugurazione dell'anno giudiziario
della Corte di Cassazione del Regno - Roma 5 gennaio 1929



R O M A

STABIL. TIP. DITTA G. PISTOLESI

1929

Discorso breve e in tono minore perchè quanto mi propongo di dire più che altro richiede chiarezza, semplicità e concisione.

Mi atterrò rigorosamente al tema di prescrizione: « L' annale 1928 della vita giudiziaria italiana con particolare riferimento ai lavori della Cassazione ».

I quali sono in continuo aumento.

Mentre nel 1927, che segna già un notevole aggravio sugli anni precedenti, furono definiti 9426 ricorsi penali e 4580 ricorsi civili, nello scorso anno invece i ricorsi civili definiti furono 5198 e quelli penali num. 11.130.

Quali le cause e le ragioni di questo stato di cose, a cui, lo dico fin d'ora e lo dimostrerò in appresso, il Supremo Collegio, almeno finchè dura il suo attuale ordinamento e sistema di funzionamento, non riesce più a far fronte?

In materia penale esso non è per nulla indice di aumentata delinquenza nel vero senso della parola, che anzi la statistica segna una linea costante e progressiva di decrescenza per i reati di sangue e per quelli contro la proprietà, segnatamente per quelli di alta criminalità.

E' invece formidabilmente aumentato il contingente delle contravvenzioni, create da una colluvie di leggi speciali che forniscono ai giudici un lavoro straordinario, anche per la imponente gravità delle pene pecuniarie che raggiungono talvolta cifre fantastiche e inducono perciò i colpiti a tentare tutti i mezzi per sottrarsi alla condanna o, quanto meno per ritardarne la esecuzione.

E mi si lasci dire che bene spesso questi mezzi sono loro offerti da quelle stesse leggi, per la loro tecnica imperfezione che fa pullulare i dubbi e le questioni, giustificando in certo modo le più divergenti interpretazioni. Alludo specialmente alle leggi finanziarie e a

quelle della Pubblica Sicurezza; se non che di queste e di quelle si sta già facendo, con lodevole solerzia, una accurata revisione che sarà di gran profitto alla giustizia e alla sua speditezza e semplificazione.

Ma intanto, a chiarificare e a coordinare questa aggrovigliata materia, danno opera assidua e magistrale le due Sezioni Penali della Cassazione, che, e in questo e in tutti gli altri campi della disciplina penale, hanno ricondotta la giurisprudenza, in piena concordia fra di loro e col mio ufficio, ad una perfetta unità di indirizzo, impartendo ai giudici di merito insegnamenti chiari, precisi e costanti. Cito all'ordine del giorno i due presidenti Silvio Longhi e Giuseppe Bianchi, che, accettando ed attuando nella interpretazione legislativa le idee di cui mi sono da lungo tempo assunto lo apostolato, hanno saputo supplire alle deficienze della legge e adattarla alle reali e presenziali esigenze della giustizia. Meritevoli in proposito di particolare rilievo i nuovi criteri sulla colpa nelle contravvenzioni e sulla relatività e conseguente sanabilità di tutte le nullità relative al periodo istruttorio.

*
* *

In materia civile molte e svariate sono le cause dello aumento di litigiosità, segnalato in questi ultimi anni; alcune però di carattere transitorio e che si possono ormai dire cessate.

Tiene fra queste il primo posto la forte e continua oscillazione dei valori monetari, altro fra i dolorosi fenomeni del dopo-guerra, che, colla conseguente instabilità dei prezzi, soggetti a sbalzi forti e repentini, determinava un'alea quanto mai pericolosa ma inevitabile per tutti i contratti, i cui risultati, quasi sempre disastrosi, inducevano i colpiti a una affannosa ricerca di tutte le vie per cercare di evadere ai loro impegni.

Nè minore influenza ha esercitato la concomitante crisi commerciale ed industriale coi numerosissimi dissesti e relativo strascico di interminabili giudizi fallimentari e di esproprii.

Ma ora queste cause, per il naturale rimarginamento delle piaghe di guerra, per il riassetto dei mercati, per la ripresa economica, e particolarmente per la stabilizzazione della lira, se non sono venute a cessare del tutto, sono di molto ristrette e le statistiche segnano un grande miglioramento ed una linea accentuata di decrescenza nei fallimenti e nei dissesti.

Ma un'altra causa rimane e questa, anzichè diminuire, andrà sempre più aggravandosi ove non si corra prontamente ai ripari.

Alludo all'ordinamento attuale dello Istituto della Cassazione ed al modo come funziona.

Nel mio discorso di due anni or sono dissi della necessità di una radicale riforma del Supremo Collegio per metterlo in condizione di rispondere alla nuova coscienza giuridica ed alle mutate esigenze reali della vita, in una parola, per metterla a contatto colla realtà presente.

Ed ho segnalato i vizi fondamentali che travagliano il sistema, quello cioè della inadattabilità al nuovo istituto del vecchio ordinamento e della disciplina organica delle cessate Cassazioni regionali, e quello dei limiti, entro i quali la legge impone al giudice supremo di contenere la indagine, costringendolo entro una rigida corazza che lo strania dal mondo, e gli impedisce di sentire interamente l'afflato della nuova grand'era.

L'esperienza di altri due anni ha sempre più confermato la esattezza della mia tesi e cioè, che la Cassazione, così com'è ora, non può sentire la vita. Per essa il diritto non può essere che una astrazione, una concezione metafisica, l'arca santa dei principii tradizionali, una raccolta di formule predisposte entro cui fare rientrare tutte le questioni presentate al suo esame.

Ed è solo con questa incomprendione della vita, colla impossibilità di avvertire quel criterio di pratica opportunità, che deve pur sempre essere tenuto presente ed avere la sua parte nella risoluzione di ogni controversia, che si spiegano le frequenti aberrazioni dalle concordi concezioni dei giudici di merito, i quali poi, alla fine, debbono piegarsi a dettami contrastanti colla loro esatta sensazione della realtà.

Perchè questo avviene, che quando si presentano al giudice supremo questioni di particolare importanza o per la loro vasta sfera di influenza, o per l'alto interesse sociale che vi si connette, esso, nella maggior parte dei casi, è tratto fatalmente dall'abito mentale che si è dovuto formare nello ambiente irrealistico in cui lo costringe la legge istituzionale, ad accogliere quella soluzione che meno risponde al doppio fine di una giustizia sostanziale e speditiva.

Sento il dovere di fornire di questa asserzione la più rigorosa dimostrazione e questo farò con alcuno fra gli esempi più salienti che mi sono offerti nella diuturna battaglia che io vado combattendo in queste aule per la giustizia e per l'umanità, due cose che non vanno mai disgiunte.

Breve et efficax per exemplum, longum iter per argumentum.

Nelle conclusioni da me prese in una recente udienza delle Sezioni Unite in tema di compravendita, dissi testualmente che se, collo aiuto della Statistica, si potesse formare un elenco delle cause e dei fomenti dello spirito di litigiosità, si dovrebbe assegnare un posto di onore alla massima instaurata in quest'ultimo decennio dalla Cassazione, che vuole distinguere la promessa bilaterale di compravendita dalla vendita così detta perfetta, per riconoscere soltanto a questa gli effetti del trasferimento di proprietà, riservando invece a quella una semplice azione di danni; costringendo così il giudice di merito ad una quanto mai difficile e malsicura indagine di volontà che, nella maggior parte dei casi, deve procedere su un filo di rasoio e sottoporre al laticcio i termini del contratto per accertare, attraverso ad una capillare discriminazione, se si ravvisi nella specie, un consenso immediato, definitivo e presente, ovvero un consenso immediato all'obbligo di un consenso futuro.

Così tradotto il concetto in lingua povera ma limpida, il sofisma e la capziosità saltano agli occhi, di fronte alla chiara lettera ed all'ancor più chiaro spirito della legge, per cui, senza d'uopo di pagamento o di tradizione, quando si è convenuto sulla cosa o sul prezzo, la vendita si perfeziona immediatamente col solo consenso; ed è troppo evidente che questo consenso si ha completo sin dal primo momento anche quando uno consente di obbligarsi a consentire. Un grammatico direbbe che si ha qui la figura retorica dell'endiadi dacchè il consenso che obbliga ed agisce è sempre uno, il primo.

E va notato che si riscontra qui una specifica applicazione codificata dell'orientamento giuridico moderno in pieno contrasto colla tradizione romana.

E' noto come il diritto romano, anche nel periodo più evoluto, non potè mai completamente liberarsi dallo antico principio per cui la tutela del diritto offeso e negato portava esclusivamente al risarcimento del danno. Nel diritto classico la contestazione della lite operava la così detta consunzione processuale e novazione necessaria, per cui si sostituiva alla antica una obbligazione tutta processuale tendente al pagamento di una somma pecuniaria.

Fu solo più tardi, ma sempre in via indiretta, che si potè ottenere la restituzione in *pristinum*.

Ora invece il principio è rovesciato; ora al risarcimento del danno si ricorre solo come *ultima ratio*, quando la esecuzione specifica della obbligazione sia di impossibile attuazione.

Ecco perchè a me sembra che contro questo principio e contro la chiara lettera dello art. 1448 urti la massima della Cassazione, e che essa non a proposito invochi il principio del *nemo potest cogi ad factum*, esatto solo in diritto romano, quando cioè al perfezionamento della vendita si richiedeva la *traditio* ossia il fatto del venditore, e faccia, pertanto non ragionevole ossequio a quella tradizione romana da cui invece il nostro diritto si è completamente distaccato.

E tanto più inopportuna mi sembra questa massima in quanto è diventata un vero semenzaio di liti, dappoichè le difficoltà pratiche a cui dà luogo la artificiosa discriminazione di cui ho parlato, induce contraenti cui preme sottrarsi alla esenzione specifica della contratta obbligazione, a cercare il pelo nell'ovo sostenendo la tesi della promessa bilaterale, nella speranza di riuscire anche nei casi di peggiore malafede.

E poichè ad essa mal si piegano i giudici di merito, nella maggior parte dei casi inclinano a ravvisare nei contratti quel consenso immediato, definitivo e presentaneo preteso dal Supremo Collegio, il quale, reagendo alla sua volta, e invadendo il campo da cui sarebbe per legge escluso, vede spesso la semplice promessa laddove si palesano chiari ed indiscutibili i caratteri della così detta vendita perfetta, come appunto è avvenuto nella causa in cui ho preso le summenzionate conclusioni ed in cui le Sezioni Unite hanno pur dovuto riconoscere inesatta la interpretazione data dalla Sezione Semplice, ponendo così una buona volta termine ad una lite, che ha richiesto tre sentenze di merito e due di Cassazione, mentre non sarebbe nemmeno sorta, se non fosse stata fomentata dalla massima suddetta.

Questo feci allora osservare al Supremo Collegio esortandolo a riprendere in esame la questione e a ritornare alla precedente costante giurisprudenza, ripudiando una arbitraria soprastruttura dovuta più che altro al malvezzo di quelle costruzioni giuridiche, non mai abbastanza deplorate dallo Jehring a questa parte, come quelle che servono a tante belle cose meno che alla vera giustizia.

Altra fonte di inutile moltiplicazione delle liti e di frequenti contraddittorietà di giudizi è la massima che vengo ad illustrare.

In passato la giurisprudenza fu lungo tempo incerta nel fissare il concetto giuridico della connessione di causa, al che aveva influito il modo disordinato con cui il codice di rito tratta la materia, e la manchevolezza della dottrina in proposito. Mancava infatti una esposizione sistematica ed organica dello istituto che ne presentasse la figura chiara e ben definita con precisione di concetti e con esattezza di linee e di confini.

Ma finalmente io provai il compiacimento di vedere accolta e fissata dalle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, colla successiva adesione delle altre Corti regolatrici, la massima seguente *ab antiquo* da me professata ed illustrata in uno studio del 1908, come pienamente conforme alla legge e rispondente a quel criterio di pratica opportunità a cui ho pocanzi accennato: « Vi ha connessione di causa nei sensi ed alli effetti dell'art. 104, c. p. c. ogni qual volta, in due o più cause, o per l'oggetto della domanda, o per il titolo o fatto da cui dipende, debba o possa venire in esame un punto comune di controversia, tale che la decisione di una possa influire sulla decisione dell'altra. Li effetti stabiliti dallo art. 104 sono che le cause connesse debbono essere portate all'esame di una sola autorità giudiziaria colla regola della prevenzione ».

Il che eliminava il pericolo della contraddittorietà dei giudicati e portava alla razionale risoluzione della questione, malamente detta di garanzia impropria, tanto frequente nei giudizi commerciali, nel senso cioè che essa debba essere decisa dallo stesso giudice innanzi a cui pende la causa nella quale il chiamante *in rilievo*, (*e non in garanzia*) è convenuto.

Or bene, anche questa massima, per quanto divenuta costante e pacifica, si affrettò a ripudiare la Cassazione Unica, la quale, obliando le argomentazioni che la suffragavano, e non tenendo conto della sua grande utilità pratica, si adagiò, con indagine superficiale, sulla inesatta qualifica di garanzia impropria per trascurare lo art. 104 e fissare solo lo sguardo sull'art. 100 che disse inapplicabile, negando così al debitore, che fu impedito di adempiere alla sua obbligazione per fatto e colpa di un altro, di far decidere dallo stesso giudice della sua inadempienza la sua domanda di rilievo in confronto del vero responsabile.

Si comprende come con ciò i giudizi si siano moltiplicati allo infinito, specialmente nel periodo post bellico in cui così numerosi furono i contratti a catena e così numerose le controversie determinate da inadempienza contrattuale.

Nel mio primo discorso di quattro anni or sono io non mancai di rilevare questi inconvenienti, invitando la Cassazione a riprendere in nuovo e più meditato esame la questione, e rammentando il caso tipico verificatosi appunto pochi mesi prima, di un debitore inadempiente per fatto altrui cui non fu consentito di esperire nello stesso giudizio l'azione di rivalsa e si vide condannato dal primo giudice che non ritenne che un dato fatto, certo ed incontrastato, costituisse caso di forza maggio-

re, mentre tale fu ritenuto nel separato giudizio che il condannato dovette intentare (rimanendovi soccombente) contro chi in definitiva di quel fatto doveva rispondere.

L'invito non fu accolto. Lo ripeto ora alla distanza di quattro anni rammentando un caso di ieri ancora più clamoroso, in cui si presentarono alla stessa Sezione della Cassazione e alla stessa udienza due sentenze perfettamente contraddittorie nella interpretazione dello stesso fatto che stava a base delle due cause concernenti uno dei soliti contratti a catena.

Ancor più caratteristica ai fini del mio assunto è una terza massima che portò a sanzionare una condizione di cose iniqua, suscitando l'allarme ed il panico in tutti quei paesi del Mezzogiorno che più largo contingente avevano dato alla emigrazione.

Si tratta della vessata questione sulla efficacia del mandato verbale per lo acquisto e vendita di immobili, che di recente però si era ripresentata ai giudici sotto un nuovo e diverso aspetto e cioè con nuovi elementi che ne alteravano i caratteri sostanziali.

Riferendomi per il momento all'originario aspetto della questione sono troppo noti li argomenti pro e contro che fino a ieri si mettevano innanzi dai sostenitori delle due opposte tesi.

Per la affermativa, argomenti di ordine ermenentico, logico e storico: e cioè:

1. — il combinato disposto di numerosi articoli del codice civile e di quello di rito, da cui si rileva che ogni qual volta la legge richiede per determinati negozi l'atto scritto, lo dichiara esplicitamente, mentre, per il mandato ad alienare immobili, richiede soltanto che sia espresso, cosa ben diversa, come si rileva dal confronto con la legge francese;

2. — la indipendenza dei due negozi giuridici (mandato e compravendita) che un illustre giurista e magistrato, il Venzi ha così ben messo in evidenza nel suo prezioso manuale di diritto civile;

3. — finalmente, il confronto con le corrispondenti disposizioni del codice francese e del Codice Sardo, e il richiamo dei lavori preparatori del codice, da cui si rileva che fu respinta la proposta di accogliere la disposizione del codice Albertino prescrivente il mandato scritto, per riprodurre invece quella del codice Francese che si limita a richiedere il mandato espresso.

Da parte contraria, tutta l'argomentazione è di pura logica concettuale, a si riduce ad un doppio sillogismo:

« Il mandato si compenetra coll'atto a cui si riferisce e deve quindi essere retto dalle stesse norme ».

« Se il contratto di compravendita deve essere fatto per iscritto, per iscritto pure dovranno essere dati i due consensi, dall'incontro dei quali il contratto è costituito, e ciò, tanto se venditore e compratore vi intervengono di persona, quanto se vi intervengono a mezzo di un mandatario, che deve pertanto essere latore del consenso scritto del suo mandante ».

Dove si vede questo doppio sillogismo poggi per intero su una premessa che è invece seriamente contestata dalla tesi avversaria, quella cioè della compenetrazione dei due negozi.

Questo, fino a ieri, lo stato della questione, sulla quale la giurisprudenza fu per molto tempo divisa; finchè prevalse l'autorità della Cassazione di Roma che ritenne costantemente la necessità del mandato scritto, e solo negli ultimi tempi, venne ad ammettere in favore del mandante, il diritto al risarcimento dei danni in confronto del mandatario che si rifiutasse di trasferirgli l'immobile così acquistato.

Devesi però avvertire che la poca varietà, e la minima importanza dei casi fino a ieri presentatisi nella pratica, o affacciatisi alla astratta speculazione degli studiosi, non aveva dato modo alla dottrina e alla giurisprudenza di esaminare la questione con una veduta d'insieme. e da tutti i suoi lati, ond'è che alla massima, pur d'ordine generale, ricavata soltanto da alcuni casi particolari, che si riferivano esclusivamente ai rapporti fra mandante e mandatario, era mancato il controllo della intera realtà.

Ma nel periodo post bellico essa, come ho già detto, si è rappresentata sotto un aspetto ben diverso e di assai maggiore importanza per il grande interesse politico e sociale che involge; ed il suo esame ha posto in luce argomenti ed elementi rimasti prima nell'ombra, a cui uno se ne è aggiunto di notevole rilievo e tale da dare alla questione un diverso carattere giuridico.

Nei paesi del Mezzogiorno era antica e generale consuetudine dei nostri emigranti di mandare i loro sudati risparmi a persona di famiglia o a parenti, coll'incarico di acquistare un pezzo di terreno o una casetta, quella forse su cui, prima ancora di espatriare, avevano posto l'occhio; lo scopo ed il miraggio dei loro stenti e dei loro sacrificii in terra straniera.

Gente per lo più incolta, se non del tutto analfabeta e a cui le condizioni di vita e dei luoghi, rendevano, se non impossibile, certo assai difficoltoso l'invio di un mandato regolare.

E così i Notai, date queste difficoltà, non richiedevano mai il mandato scritto, ma supplivano, e a mio modo di vedere, sufficientemente.

facendo risultare dal contratto che il fiduciario, declinando il suo incarico, dichiarava di acquistare in nome, per conto, e con denaro del suo mandante, ed il venditore dal canto suo dichiarava di vendere al detto mandante al cui nome rilasciava ricevuta del prezzo incassato. Consegnava l'immobile ed il contratto riceveva così la sua piena esecuzione senza che per il passato avesse mai dato luogo a contestazioni di sorta.

Ma in questi ultimi tempi l'enorme aumento verificatosi nel valore dell'immobili, dovuto, se non in tutto, in gran parte al rinvilio della moneta, risvegliò la mala cupidigia di alcuni venditori, che, impugnando contratti già da lungo tempo eseguiti, si fecero a pretendere la restituzione del fondo offrendo la restituzione in moneta rinvilita del prezzo che avevano ricevuto in moneta buona.

Questa iniqua pretesa, il cui accoglimento portava a ben gravi conseguenze per il gran numero delle contrattazioni minacciate di annullamento, e per la disastrosa ripercussione sulla economia di quasi tutte le famiglie di emigrati, fu, nella maggior parte dei casi respinta dai giudici di merito le cui decisioni, polarizzate da quella sensazione della realtà che essi hanno immediata e squisita, giustamente si basavano sul nuovo elemento delle dichiarazioni e riconoscimenti specifici, contenuti in questi contratti, e ricevevano ulteriore suffragio dalli argomenti che seguono :

Anzitutto, la stretta correlazione di questo negozio con quello della *negationum gestio* e del contratto a favore dei terzi.

Se, per autorità della stessa Cassazione, si riconosce la validità della compravendita di immobili stipulata dal gestore di negozio, tanto più quando il gestito abbia eseguito o comunque ratificato il contratto, non si comprende perchè lo stesso trattamento non si debba applicare al caso in esame, quando, pur volendo escludere in chi si è dichiarato mandatario, tale qualità, rimangono in lui i caratteri e la figura giuridica dell'utile gestore, che viene a prendere efficacia in virtù della conversione del negozio giuridico.

E non è forse questo lo stesso principio di diritto che funziona e stà a base dell'art. 1128 del codice civile?

Al qual proposito, quella speciale figura di contratto a favore dei terzi che si ha in materia di assicurazione, fornisce un altro argomento di decisiva importanza, dappoichè la espressa lettera della legge richiede bensì l'atto scritto per il contratto di assicurazione, ma quando sia fatto per conto di un terzo, prescinde dal consenso scritto di questo.

E finalmente soccorre nel caso particolare la *exceptio doli*, che

funziona anche nel nostro diritto e trova anzi applicazione espressa nella specie, affatto consimile, della vendita di cosa altrui, la cui nullità, a termini dell'art. 1459, non può mai essere opposta dal venditore. E in pari condizione deve trovarsi chi ha esplicitamente consentito di vendere per il tramite di un mandatario verbale.

Ed in ultimo poi non si arriva a comprendere la ragione per cui, nei rapporti del venditore, non debba avere efficacia di mandato scritto la dichiarazione fatta dal mandatario nell'atto pubblico, e nello stesso atto accettata dal venditore, di acquistare in nome del mandante.

Se non che, purtroppo, le dette decisioni dei giudici di merito furono tutte annullate dal Supremo Collegio, che, rifiutandosi di riprendere in esame la questione sotto il suo nuovo e diverso profilo, si adagiò nella vecchia formula per quanto non più rispondente alle mutate caratteristiche del negozio.

Non è a dire l'allarme suscitato da queste decisioni. Parecchi Consigli Notarili si affrettarono a mandare al Guardasigilli una petizione colla quale denunziavano gli enormi ed iniqui danni, in parte già arrecati, e in parte soprastanti, a numerosissime famiglie ed invocavano adatti provvedimenti. Ed il Governo corse ai ripari col decreto legge 7 gennaio 1926, che stabilì non costituire causa di invalidità del contratto la mancanza della forma scritta del mandato; ma non poté provvedere che per l'avvenire, per modo che i danni cagionati dalle suddette decisioni del Supremo Collegio rimasero in tutta la loro gravità.

Potrei continuare dicendo della instabilità di criteri e dell'ondeggiamento di idee su questioni di vasta irradiazione, come quelle sul rapporto di impiego e sui conflitti potenziali, che portavano a inutili complicazioni, a duplicazioni di giudizi, a tortuosi andirivieni e a sperpero di tempo e di spese.

Ma sorvolo, perchè in questi ultimi tempi il Supremo Collegio, pure circondandosi di riserve che viene però man mano abbandonando, ha finito in sostanza con l'accogliere le tesi dal mio ufficio sostenute con inflessibile pertinacia, e cioè: col riconoscere la esclusiva competenza delle giurisdizioni speciali in tutte le controversie comunque attinenti al rapporto di impiego; e coll'ammettere la diretta ed immediata sindacabilità della dichiarazione di incompetenza emessa da una giurisdizione speciale, in base al concetto della suprema potestà delle Sezioni unite, regolatrici della competenza in confronto di qualsiasi giurisdizione.

Come non ho perduto la speranza che esso si induca ad abbandonare quelle virtuosistiche sottilizzazioni fra giurisdizione e competen-

za, e quella artificiosa e arbitraria costruzione della incompatibilità che si risolve in incompetenza, che portano al doloroso risultato di mettere nel nulla e fare quindi riprendere *ex novo* giudizi già espletati, nei quali si era già formata la res-giudicata esplicita sulla competenza e sulla proponibilità e a cui le parti si erano acconciate. Perchè ancora non si è capito che la formula della improponibilità eguale ad incompetenza è stata una escogitazione, a scopo meramente opportunistico e transitorio, del prepotente ingegno di un illustre giurista, mio maestro e già mio venerato Superiore, che la mise al servizio di un fine nobilissimo da lui tenacemente proseguito, quello di sottrarre alle Corti regionali il maggior numero delle cause per farle affluire a quella di Roma, spianando così la via alla Cassazione Unica.

Ma poichè questo scopo è raggiunto, quello strumento, diventato ormai inutile e dannoso, deve essere abbandonato.

Credo con ciò di aver data la dimostrazione rigorosa e piena del mio assunto; ma per esaurire il tema debbo ancora dire delle difficoltà, invero insuperabili, di mantenere, coll'attuale ordinamento e sistema di funzionamento della Cassazione, una vera e propria unità di indirizzo, sia dal lato formale che da quello sostanziale.

Sembra una affermazione paradossale ma è invece la pura verità questa; che attualmente, invece delle cinque Cassazioni di una volta, ne abbiamo un numero indefinito e di composizione sempre variabile.

E mi spiego.

Nel passato dunque, oltre quella di Roma vi erano quattro Corti regionali, con un numero assai limitato di componenti i quali rimanevano al loro posto per un tempo abbastanza lungo. Erano sempre gli stessi Magistrati che andavano all'udienza, e ciò determinava un completo affiatamento ed una costanza e continuità di direttive non turbata dal cambiamento a lunghi intervalli di qualche Magistrato, perchè i sopravvenuti, che trovavano una tradizione già formata ed un ambiente affiatato, vi si adattavano di buon grado.

E se dalle Sezioni Unite perveniva su qualche questione di massima l'invito ad un cambiamento d'indirizzo, le Cassazioni regionali lo sottoponevano ad un rigoroso controllo, e, prima di rompere colla loro tradizione, attendevano che la nuova massima avesse dato le sue prove, nè era infrequente il caso di una tenace resistenza che induceva le Sezioni Unite a riprendere la questione in nuovo e più approfondito esame e a cambiare talvolta d'avviso.

E in pari condizioni di affiatamento e di continuità si trovavano le Sezioni Unite, le quali si costituivano allora con una Sezione civile

e con una sezione penale. Se nonchè (diciamo le cose come erano veramente) i colleghi della sezione penale non costituivano che il coro, mentre le prime parti rimanevano sempre assegnate a quelli della Sezione civile che non mutavano quasi mai.

Al che si aggiunga, che la mole di lavoro, pur già considerevole, permetteva ancora ai Magistrati lo studio approfondito di tutte le cause, comprese quelle non a loro relazione, ed una meditata ed accurata redazione delle sentenze che, specialmente negli ultimi tempi, avevano toccato un alto grado di perfezione.

Ma ora, invece di cinque Cassazioni, abbiamo un numero indefinito di turni di udienze a composizione sempre variata, sia nei Presidenti che nei Consiglieri.

I Consiglieri delle Sezioni Civili sono in numero di 53, i Presidenti non sono meno di una ventina, dappoichè, ai nove effettivi, va aggiunto un certo numero di Consiglieri anziani a cui viene affidata la presidenza del turno. Quando si accostino questi numeri alla scacchiera di 65 udienze mensili, e si pensi al vasto giuoco di combinazioni che ne vien fuori, si comprenderà ben di leggieri come riescano vani li sforzi e la abilità dei dirigenti, e la sapiente, infaticabile operosità dell' Illustre Presidente, per mantenere il collegamento e l'unità d'indirizzo, nè potrà destare meraviglia il fatto, non infrequente, di decisioni contraddittorie a distanza di pochi giorni e pur nel seno della stessa Sezione.

Ad aggravare poi questa condizione di cose concorre la enorme mole di lavoro che incombe su tutti.

Quattro anni or sono rilevai che ogni Consigliere aveva il carico di dieci udienze e di otto sentenze mensili, e che la elaborazione di 85 sentenze all'anno in confronto colle 40 del passato ordinamento e colle 24 dei Magistrati francesi, aveva del prodigioso e non si era potuto ottenere che spingendo allo estremo lo spirito di sacrificio e di abnegazione dei nostri ammirabili Colleghi.

Ma ora queste cifre sono superate. Tanto il numero delle udienze che quello delle sentenze è portato a 12 al mese, e ognuno vede come in queste condizioni il lavoro non possa riuscire che eccessivamente affrettato, mancando assolutamente il tempo per le ricerche e per i controlli necessari.

Si è tentato di rimediare con un'aumento del numero dei Consiglieri e dei Presidenti e creando un ufficio ruolo che dovrebbe facilitare il lavoro del relatore e il giudizio del Collegio col riassunto della causa e col richiamo dei precedenti giurisprudenziali. Sono due pal-

l'ativi più dannosi che utili. Uno aggrava la confusione dei turni e la elefantiasi di cui già soffre la Cassazione, l'altro costituisce un vero pericolo. Per afferrare e riassumere con sufficiente precisione il punto della questione e presentare un esatto riferimento dei precedenti, non basta un esame superficiale, ma si richiedono insieme, tempo congruo, grande pratica, prontezza e sicurezza di intuito.

Come si può pretendere tutto ciò da cinque valorosi ma giovani colleghi che debbono riferire in media su 700 cause al mese?

E difatti io stesso ho dovuto più volte constatare sostanziali inesattezze e sul punto della questione e sui precedenti, che avrebbero messo su una falsa strada chi vi si fosse affidato.

Comunque, non è con dei palliativi e dei ritocchi che si può risolvere il problema della Cassazione; esso deve essere affrontato in pieno, tenendo presenti, più che i criteri vecchi, quelli desunti dal tipo nuovo di stato, dal nuovo ordine giuridico e dai nuovi sviluppi dello istituto che ne hanno radicalmente modificato la intima essenza.

Al dì d'oggi esso è divenuto l'organo supremo di coordinamento della intera attività giurisdizionale dello Stato, colle funzioni; di fissare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestà, di sindacare la giustizia intrinseca delle sentenze della autorità giudiziaria, di unificare la giurisprudenza mercè il regolamento della interpretazione della legge.

E a questo compito più non si adattano l'assetto e la disciplina ora in atto.

Già altra volta ebbi occasione di accennare a quelle che a mio avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del rinnovato istituto ed il suo modo di funzionamento. Ora mi permetto di dire tutto il mio pensiero inquadrandolo in queste proposizioni:

Accogliere, per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificazioni che del caso, quello istituto della revisione che dallo sperimento della Sezione speciale per le provincie liberate è stato riconosciuto utile ed opportuno, ammettendo così il sindacato, anche nel merito, delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo grado, restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione secondo il voto ormai unanime dei giuristi.

Non limitare la attività della Cassazione ad una semplice funzione negativa, quella cioè di distruggere i giudicati contrarii alla legge, ma farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli rapporti controversi, chiamandola a statuire nella causa quando questa lo comporti, o altrimenti indicando al giudice di merito la risoluzione della questione di diritto.

Specializzare le Sezioni civili e conferire* loro una certa autonomia, come è ora per le Sezioni penali, assegnando a ciascuna un Presidente capo e responsabile a cui lasciare la formazione del ruolo e la destinazione del relatore.

Estendere i casi in cui la Cassazione delibera in Camera di Consiglio.

Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio dell'anno ma col criterio delle minori possibili variazioni:

Facoltà di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite, su richiesta del Procuratore Generale, o delle parti, o anche di ufficio, quei ricorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione, quando questa sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione.

Tutto ciò, a mio avviso varrà a diminuire considerevolmente e a semplificare il lavoro del Supremo Collegio, permettendo una forte riduzione dei suoi componenti.

Ma questo non basterebbe, ove non soccorresse il nuovo codice di procedura civile, da cui spero l'accoglimento di questi tre punti che io vado da lungo tempo propugnando, forte di una esperienza di 40 anni mai interrotti di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione.

Ripristinamento in primo grado del giudice unico, non in via assoluta ed esclusiva, ma a fianco del giudice collegiale, a cui dovrebbero essere riservate le cause che per qualità, importanza e delicatezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare, bancaria, di grandi società ecc.).

Il che, mentre presuppone l'abbandono definitivo di quel cieco criterio di competenza per valore di cui ora non rimane più che l'ombra e non ha più ragione di essere una volta ammessa la sua derogabilità, permetterà eziandio di attuare entro limiti ragionevoli e senza snaturare il nostro tipo processuale, quelli obbiettivi di immediatezza, concentrazione ed oralità che sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria e che, per ammissione dello stesso Mortara, possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanzi al giudice unico.

E in pari tempo renderà possibile la trattazione innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio del peitorio e del possessorio, che diverrà così un incidente di quello senza sospenderlo o ritardarlo, eliminando una duplicazione di giudizi che complica, moltiplica ed eterna le liti.

Due anni or sono conclusi innanzi alle Sezioni Unite su una questione quanto mai semplice di spoglio violento, in cui una sentenza, sensata e giusta, dal Pretore, era ancora, dopo 25 anni dalla sua pro-

nuncia, e attraverso a tre sentenze di Tribunale e a due di Cassazione, in attesa di conferma o di riforma, per poter finalmente, se e quando il Supremo Collegio avesse detto la parola definitiva, aprire l'adito. al giudizio petitorio sul diritto di utilizzazione di un tenuissimo corso d'acqua, di cui Lamartine avrebbe detto, come della sua elegiaca *Voulsie; un geant halterè le boirait d'une haleine*.

Ora una cosa simile non dovrebbe essere più possibile.

Affidandomi, non ai progetti che sono stati fino ad ora elaborati, ma alla mente poderosa, alla larga esperienza ed al profondo senso di realtà che è stata sempre di guida all'On. Rocco nella vasta opera legislativa da lui intrapresa e quasi condotta a termine, sono certo che il nuovo codice di procedura civile sarà tale da soddisfare pienamente a tutte le esigenze di una vera e pronta giustizia.

E che il mio augurio, per la terza volta ripetuto in cinque anni, si avveri alla fine colla attuazione entro il nuovo anno dei due codici che più premono, quelli della procedura civile e della procedura penale.

Gli altri, mi si permetta di dirlo, possono aspettare, ed è bene che siano maggiormente ponderati e maturati.

In materia commerciale il problema di maggior urgenza è quello fallimentare per far cessare la criminosa industria dei fallimenti e le malefatte dei curatori di cui la legge attuale favorisce la complicità coi bancarottieri. Ma a ciò si può provvedere con una legge particolare che fu già altra volta proposta.

Del vigente codice civile, il libro sacro del nostro diritto positivo, già altra volta ho messo in evidenza la mirabile concezione e struttura che permettono all'ordinamento giuridico, formazione storica in continuo sviluppo, di esplicitarsi e di svolgersi nel continuo divenire, plasmando man mano la norma giuridica sulle nuove esigenze.

Esso va dunque toccato con mano cauta e riguardosa, ond'è che trovo quanto mai savia la voluta lentezza con cui procedono li studi di revisione.

E' stato di recente pubblicato il progetto di una legge unica delle obbligazione e dei contratti per la Francia e per l'Italia. Non so quale sorte gli riserbi l'avvenire.

Io nutro una ben tiepida fiducia per il diritto esperanto e lo accosto nel mio pensiero al tentativo del linguaggio universale.

Ho letto non so dove la frase immaginosa che con questa legge non vi saranno più le Alpi fra i due paesi.

Per fortuna non si tratta che di una figura retorica, perchè le Alpi

stanno molto bene al loro posto, e, grazie a Dio, vi resteranno alte e salde in eterno.

E veniamo al Codice penale.

Il progetto preliminare, reso di pubblica ragione fin dall'agosto 1927 ma che il Ministro della Giustizia ha voluto sottoporre al più largo sindacato da parte di tutti li esponenti del pensiero giuridico e delle esigenze pratiche del paese, ha incontrato l'universale consenso per quanto si attiene alle direttive politiche e alle grandi linee giuridiche, ed è lodato altresì come opera di alto pregio scientifico.

Ora lo si sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definitivo, sulla scorta e col lume dello immenso materiale fornito dalle osservazioni e pareri della Magistratura, della Cattedra, del Foro, delle confederazioni nonchè della speciale Commissione che ho avuto l'alto onore di presiedere.

E' un lavoro delicatissimo a cui si procede con la massima cura ed oculatezza.

L'aggravità dei nuovi problemi che si affrontano, e la arditezza di talune innovazioni di cui si sente tutta la importanza e si intravedono i lati utili ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della pratica applicazione, spiegano la ragione dell'ulteriore e meditatissimo esame e del più profondo scandaglio della realtà che con quest'opera di revisione si sta facendo.

Nè è da temere che il conseguente ritardo possa costituire un impaccio o una manchevolezza dal punto di vista della rispondenza della disciplina penale alle esigenze del nuovo Stato, poichè ad esse si è per intanto provveduto con leggi speciali, il che dà tutto il tempo di curare la maggiore perfezione di questo codice che, è forse la parte più importante della legislazione generale, e di seguire così l'autorevole raccomandazione partita dal Gran Consiglio, che la riforma legislativa prosegua con tutta la necessaria ponderazione perchè risponda alle grandi tradizioni della scienza giuridica italiana e riesca la affermazione più completa ed organica dei principii e dello spirito della Rvoluzione Fascista.

Ed in buon punto si richiama quel monito alle nostre grandi tradizioni.

In buon punto, perchè da esse ostenta di allontanarsi un certo sistema dottrinale che, per l'intimo atteggiamento e la veste esteriore, troppo risente di influenze esotiche e troppo contrasta col pensiero fascista, schiettamente, esclusivamente, aborigenamente italiano, che non può adattarsi ad una forma concettuale, a una struttura archit-

tonica, ad un linguaggio e ad uno stile che affettano dispregio per quella limpida semplicità, per quella serena chiarezza, per quella spontanea eleganza di forma, morbidezza di linee e scorrevolezza di stile che costituiscono la caratteristica di tutte le nostre manifestazioni intellettuali ed artistiche.

Un metodismo eccessivo, una soverchia cura di sistematizzazione e di simmetria ad ogni costo, un tecnicismo arido e pesante, un linguaggio spargirico, una ricerca faticosa di nuove formule e denominazioni in luogo di quelle consacrate da una tradizione millenaria, anche se la sostanza concettuale rimanga immutata, ecco le caratteristiche di quella impronta tendenza che richiama al pensiero rigide forme esotiche in un nebbioso cielo nordico, e induce la impressione di una voluta straniazione e snazionalizzazione.

Sarà invece merito insigne dei nuovi codici, coronamento magnifico del magnifico edificio fascista, quello di richiamare in tutto il loro fulgore le gloriose tradizioni romane di potenza e di pensiero affermando ancora una volta che Roma è soltanto Roma, *la Panbasileia, locuta est*.

Ne affida il nome di Alfredo Rocco vessillo di italianità, il cui pensiero è tutto sole.

Venendo ora a parlare dei giudici di merito debbo dire che l'opera da essi svolta, e nelle loro originarie funzioni ed in quelle nuove e così importanti loro affidate, fu superiore ad ogni elogio e dimostra come essi abbiano compreso e penetrato lo spirito dei nuovi tempi.

A cominciare dal Pretore. Il quale, a mio avviso, rappresenta il giudice completo e perfetto. La universalità delle sue funzioni giudiziarie ed onorarie, la speditezza del procedimento, la semplicità delle forme, la facilità di spiegare una propria iniziativa anche nelle materie civili e commerciali, danno la ragione del perchè la giurisdizione pretoria, *jurisdictio plena*, abbia in ogni tempo meritato il maggior favore, specialmente delle classi più umili.

Su questa forza viva e in pari tempo consapevole della propria autorità e del proprio prestigio, in cui si identificano l'autorità ed il prestigio dello Stato, ha fatto assegnamento il Regime che le ha affidato due nuovi compiti di somma importanza, quello di giudicare *ex bono et aequo* nella delicata materia degli affitti e quello di giudicare come per legge in materia di contratti individuali del lavoro.

Questi bravi magistrati hanno meritato il plauso del Duce che li ha additati alla riconoscenza del Paese.

Se, come confido, la istituzione del giudice unico sarà accolta nel

nuovo ordinamento, il Pretore vi troverà, per necessità di cose, un tale assetto che ben potrà dirsi restaurata la gloriosa tradizione del Pretore romano.

Nella qual via del resto già si è vigorosamente inoltrato il Regime richiamando in vita la *jus honorarium* in uno dei campi più vasti ed importanti della nuova attività giuridico sociale.

Fu già rilevato che la legge fondamentale del 2 aprile 1926, collo attribuire al Magistrato del lavoro il potere di provvedere alla disciplina dei rapporti collettivi creando la norma adatta secondo equità mediante il contemperamento degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, allo scopo finale della tutela dei supremi interessi della produzione, gli ha conferita una vera e propria funzione legislativa, la quale è assai più importante di quanto appare dal semplice richiamo dei poteri di decidere le controversie di lavoro secondo i dettami dell'equità.

Quando infatti dirime conflitti nei casi di formazione o modificazione di regolamenti di lavoro, esso è un vero legislatore che crea la norma non per uno o determinati casi, per uno o più rapporti determinati di lavoro, ma per una serie indefinita di tali rapporti corrispondenti alla serie di datori di lavoro e di lavoratori che metteranno in essere rapporti simili, ed obbliga non solo li iscritti ai sindacati, ma tutti gli appartenenti alla categoria che i sindacati hanno *ope legis* rappresentato in giudizio.

Il quale carattere di fonte di norma obbiettiva imperante, che la sentenza ha comune col contratto e colla ordinanza corporativa, deve essere sempre tenuta presente dal giudice per decidere le questioni che la pratica mette continuamente innanzi, mentre non sembra abbia ciò fatto la sentenza 14 luglio 1927 della Sezione speciale della Corte di Appello di Roma nella controversia per la modificazione dei salarii dei lavoratori alla mondatura del riso.

La Confederazione dei Sindacati aveva eccepito la inammissibilità della azione promossa dalla Confederazione degli agricoltori, perchè il contratto che si tendeva a modificare non era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno nè depositato presso il Ministero dell'Economia Nazionale e di quello delle Corporazioni, come prescrivono lo art. 1 della legge, e l'art. 51 delle norme di attuazione.

Questa eccezione fu giustamente rigettata dalla Corte, che però fondò la sua decisione su un concetto di cui in vero non sono molto persuaso, mentre trascurò l'argomento veramente decisivo e perentorio.

Disse infatti la Corte non essere indispensabile la pubblicazione

e il deposito del contratto perchè esso abbia piena efficacia per le associazioni che lo hanno stipulato e per le persone ed enti che di esse fanno parte. Con che, a mio avviso, si contraddice alla lettera della legge la quale nell'art. 10 parla espressamente di rappresentanza da parte delle Associazioni di tutti i datori di lavoro e di lavoratori senza distinguere fra li appartenenti e non appartenenti alle associazioni, e in pari tempo si disconosce il contenuto dei mezzi giuridici che attuano la detta disciplina, e nella specie il contratto collettivo di lavoro. Se questo, pur sotto l'involucro di diritto privato, datogli per ovvie ragioni di affinità e di chiarezza, racchiude un vero regolamento generale messo in essere da un ente che mutua i suoi poteri non dalla volontà dei suoi componenti, ma direttamente dalla legge, non è possibile parlare di doppia efficacia del contratto, distinguendo fra li appartenenti e i non appartenenti alle associazioni che lo misero in essere mentre il contratto è o non è per tutti li appartenenti a questa categoria. Diversamente troppo verrebbe diminuito quel potere normativo che per necessità sociale e politica il legislatore ha voluto attribuire alla fissazione del regolamento dei rapporti di lavoro a mezzo delli organi all'uopo apprestati dalla legge sindacale.

Ben altra invece era la ragione del rigetto, e fornita dal carattere più sopra rilevato, quello cioè che il Magistrato del Lavoro, non solo ha il potere di modificare il regolamento esistente perchè messo in essere con il contratto, o con ordinanza corporativa, o con precedente sentenza, ma ha pure quello di stabilire *ex novo* il regolamento che non esiste, sia perchè non posto in essere, sia perchè il mezzo giuridico che lo costituì debba, per qualsiasi motivo, ritenersi nullo.

Ma rilevato questo lieve dissenso più dottrinale che pratico, sono lieto di riconoscere che le sentenze finora pronunciate dalla Magistratura del lavoro, corrispondono appieno alle aspettative del legislatore, per lo equilibrio, per la equanimità e per lo esatto senso della realtà che la ha guidata nella risoluzione delle delicate controversie sottoposte al suo giudizio.

Pongo fine a questa rassegna salutando con gioia la fausta promessa di una altra nuova Magistratura che, sorta di fatto, come semplice esperimento, con modesti principii, ha affermato la sua vitalità e benefica potenza di sviluppo nel campo della profilassi sociale.

Nel Maggio dell'anno scorso l'Associazione Cesare Beccaria, dando principio di attuazione ad un proposito da lungo tempo vagheggiato, otteneva dal Ministero della Giustizia che i dibattimenti penali a carico delli imputati minori delli anni 18 si svolgessero in una apposita e adatta sede da esso all'uopo allestita.

Si costituiva così la prima Assisa minorile, che, nel suo ancor breve periodo di funzionamento, e pure contenuta entro i ristretti confini della competenza pretoria, e in certo modo impacciata dalle ordinarie norme procedurali, ha già dato sicura prova di quanto bene potrà fare quando sarà per virtù di legge un'organo autonomo pienamente capace e forte di una propria personalità. Essa infatti ha colla esperienza riconfermata la necessità, riconosciuta d'altronde da tutti li studiosi della materia, che il giudice del minorenni sia monocratico, unipersonale, e gli si attribuisca senza frazionamenti e graduazioni capacità piena ed esclusiva di giudizio e di decisione per tutti i reati.

Scopo immediato di questo Tribunale fu dunque di sottrarre i minorenni alla morbosa curiosità della folla e alla deleteria promiscuità delle aule e dei comuni ambulatori giudiziarii, celebrando il giudizio in un ambiente di intimità familiare con amorevole serenità atta ad influire beneficamente sui piccoli giudicabili.

E perchè questa finalità non venisse altrimenti frustrata dalla permanenza nelli stabilimenti carcerari e dal contatto e contagio dei delinquenti adulti e proventi, si ottenne dal Governo che i minorenni in attesa di essere giudicati o di essere inviati dopo il giudizio nelli istituti di educazione o di correzione, fossero inoltrati e trattenuti, anzichè nel cellulare, nella moderna casa di custodia Cesare Beccaria, e che le pratiche di assegnazione fossero di assai semplificate e sveltite.

Se il tempo non stringesse vorrei dire della fiamma di umanità che risplende e dei commoventi episodi che si svolgono dietro le porte chiuse di quella eccezionale aula di giustizia, dove però i genitori dei giudicabili sono chiamati ad assistere alle udienze, soprattutto perchè meglio si rendano conto della necessità di invigilare sui proprii figli una volta che questi siano restituiti alle famiglie, da loro spontaneamente abbandonata o la cui disgregazione li aveva sospinti nella strada. E questo intervento fu quasi sempre salutare, non soltanto perchè valse ad intenerire e a schiudere alla confidenza l'animo ermetico di parecchi fanciulli, ma anche perchè, non di rado, valse a riaccendere focolari spenti, a comporre dissidi che sembravano insanabili, a determinare talvolta la improvvisa pacificazione e riunione di coniugi da lunghi anni divisi a traverso l'incitamento del giudice e lo sguardo suplice delle proprie creature.

Mi auguro che, in attesa della legge istituzionale, il felice esperimento di Milano si ripeta; quanto meno nelle grandi Città.

Questo è il mezzo migliore di risolvere il problema della delin-

guenza minorile, che del resto è già in notevole decrescenza per l'opera assidua e per la benefica influenza di parecchie istituzioni vecchie e nuove. Molto mi riprometto dai centri di osservazione e di raccolta che sta istituendo l'Opera Nazionale per la Maternità e l'infanzia come assai gioverà l'intervento dell'Opera Nazionale Balilla.

Soprattutto la istituzione dei Balilla e delli Avanguardisti è destinata ad esercitare una grande influenza sull'animo dei fanciulli e delli adolescenti, che anelano come grande onore di appartenervi, e a quella disciplina si sottopongono con entusiasmo e costanza, spronati così dallo esempio e dalla emulazione a mantenersi sulla via dell'onore.

E' in verità merito insigne del Regime di avere messo tra le prime e più importanti cure di Stato quella della protezione ed educazione fisica, morale e patriottica dei nostri fanciulli.

Ad essa tutti nel campo delle rispettive attività e competenze dobbiamo collaborare con fervore costante.

Rammentiamo le parole del Duce: « Quest'Opera di assistenza e di simpatia deve particolarmente esplicarsi verso le nuove generazioni che vanno inquadrandosi nei Balilla e nelli avanguardisti. Bisogna considerare questi adolescenti, come la grande, splendente promessa della Italia fascista di domani ».

La splendente promessa del domani!

Come il Titano della leggenda il cui strale, scagliato nei cieli profondi, ne ricadeva inceso dal fuoco superno, l'Italia avventa la sua giovinezza di contro all'avvenire che la infiamma della sua luce.

E col pensiero teso verso l'avvenire, colli occhi fissi nel Duce, fissi nel nostro Re, nel Re saggio che in un giorno sacro alle nostre glorie, con serena fede nell'avvenire, additava il segno del Littorio come sicura guida alli alti Destini della Patria, io vi chiedo Signor Presidente che vogliate dichiarare aperto l'anno giudiziario 1929.